

ASSOCIAZIONE CULTURALE "IMAGO"

STATUTO

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una associazione di intervento culturale e ricreativo denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO" con sede in Sarre (AO) in loc. Fareur n. 2. Essa è disciplinata dal presente Statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i.

Simboli dell'associazione sono la doppia spirale, la sola lettera "I" in lettera maiuscola medievale e la scritta "Imago".

L'associazione potrà trasferire la propria sede e costituire recapiti e sedi secondarie senza che ciò comporti modifica del presente Statuto, solo nell'ambito dello stesso Comune.

ARTICOLO 2 NATURA E DURATA

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è una libera associazione apartitica, aperta a tutti i cittadini, di qualsiasi sesso e condizioni, nel rispetto delle reciproche libertà e, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 87, D.P.R. 22/12/86 n. 917 e successive modificazioni.

Essa potrà aderire a sodalizi più ampi aventi gli stessi od analoghi scopi.

L'associazione ha durata fino al 1° novembre 2100 e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 3 SCOPI

Scopi dell'associazione sono:

- promuovere e sviluppare ricerche, studi, ed incontri per approfondire e diffondere la conoscenza, la riscoperta e la rivalutazione del patrimonio storico e archeologico della Valle d'Aosta;
 - promuovere, organizzare e svolgere attività didattiche e divulgative rivolte a ogni tipologia di utenza, finalizzate alla fruibilità e comprensione del patrimonio archeologico, storico, artistico, spirituale e culturale della Valle d'Aosta;
 - promuovere, favorire ed organizzare iniziative e manifestazioni di carattere storico, artistico, culturale e spirituale in genere riferibili al passato storico della Valle d'Aosta, anche di altrui iniziativa;
 - promuovere organizzare e svolgere eventi di carattere escursionistico, culinario e rievocativo legati alla comprensione e alla condivisione del panorama storico, culturale e naturalistico della Valle d'Aosta;
 - offrire consulenza storico-archeologica a enti e amministrazioni pubbliche e private, anche tramite verifiche di archeologia preventiva;
 - raccogliere fondi, donazioni, offerte, contributi, lasciti e liberalità.
- Nell'ambito e per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà:
- possedere e gestire, sotto ogni forma, strutture e beni materiali, mobili od immobili, anche se sempre e solo per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
 - stipulare contratti ed accordi con altre associazioni, istituzioni, enti privati e terzi in genere;
 - richiedere ed ottenere sussidi e contributi in suo favore per la promozione e lo svolgimento delle varie attività dell'associazione;
 - organizzare spettacoli, mostre, conferenze, convegni ecc. aventi carattere culturale, storico, rievocativo, ricreativo ecc., o anche raccolte occasionali di fondi, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - più in generale fare tutto quanto si renderà necessario o anche solo opportuno per il conseguimento dei predetti scopi istituzionali.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ARTICOLO 4 ADESIONI E SOCI

Possono aderire all'associazione tutti coloro che, persone fisiche di qualsiasi sesso e condizione, enti od associazioni (questi nella persona del loro legale rappresentante pro tempore), nel rispetto delle reciproche libertà, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione od anche solo sostenerla.

I soci possono essere di tre tipi.

- fondatori;
- ordinari;
- onorari (o benemeriti).

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla iniziale costituzione dell'associazione.

Sono soci Ordinari coloro che, in regola con la quota associativa annuale, avendone presentato domanda ed essendosi impegnati a rispettare e diffondere gli scopi della associazione, nonché il presente Statuto e l'eventuale regolamento, partecipano attivamente ed in via stabile e continuativa alla vita della associazione, dopo essere stati ammessi a tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

A seguito della domanda, il richiedente verrà ammesso ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale periodo il Consiglio Direttivo deciderà se conferire o meno al richiedente la qualifica di Socio Ordinario.

Il Consiglio Direttivo, con voto unanime dei suoi componenti, può esentare il richiedente dal succitato periodo di prova. In nessun caso l'ammissione alla qualifica di socio Ordinario sarà automatica.

Al richiedente l'ammissione alla qualifica di Socio Ordinario sarà comunque data comunicazione scritta della decisione del Consiglio Direttivo che, in caso di diniego, dovrà anche essere motivata. In caso di rifiuto di ammissione alla qualifica di socio il richiedente può fare appello all'Assemblea con comunicazione scritta entro 30 giorni.

Sono soci Onorari (detti anche Benemeriti) le personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno delle attività e dei fini dell'associazione o che si sono particolarmente adoperate per il conseguimento di scopi analoghi. La qualifica di Socio Onorario è concessa dal Consiglio Direttivo che, di anno in anno, ne determinerà il numero.

ARTICOLO 5 CONDIZIONI DI SOCIO

Tutti i soci Fondatori, Ordinari ed Onorari hanno parimenti diritto all'elettorato attivo e passivo e potranno partecipare ad ogni attività associativa, votare per l'approvazione del rendiconto annuale, votare per approvare e modificare lo Statuto, l'eventuale regolamento, votare per l'elezione ed il rinnovo degli Organi Direttivi dell'associazione.

Per gli eventuali soci minorenni, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore esercente la potestà.

Tutti i soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, nonché partecipare alle stesse, partecipare alle assemblee, votare direttamente o per delega, essere eletti alle cariche sociali, svolgere il lavoro comunemente concordato, usufruire del materiale e delle strutture associative.

La qualità di socio ha durata illimitata, salvo quanto infra previsto. Tutti i soci hanno diritto di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'associazione.

Tutti i soci sono tenuti ed hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento, di versare le quote associative e le eventuali somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la prestazione di eventuali servizi agli associati o a particolari categorie tra questi identificate nonché di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

La quota associativa ed ogni tipo di contribuzione sono in ogni caso e comunque intrasmissibili, anche per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Le prestazioni fornite dai soci a favore dell'associazione sono prevalentemente gratuite fatta salva la possibilità di eventuali rimborsi spese autorizzati dal Consiglio Direttivo su domanda dell'associato.

ARTICOLO 6 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- per decesso dell'associato;
- per morosità in caso di mancato pagamento della quota associativa;
- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in casi di indisciplina, indegnità, infrazioni allo Statuto ed all'eventuale Regolamento, mancata osservazione delle delibere dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo;
- al termine del periodo di prova di cui all'art. 4, qualora mancasse il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

I provvedimenti che sanciscono la cessazione della qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo e saranno ratificati da parte dell'Assemblea dei soci alla prima occasione utile. Contro il provvedimento di espulsione, i soci espulsi possono presentare ricorso all'Assemblea ordinaria.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto al rimborso delle quote versate né ad alcuna pretesa sul fondo patrimoniale dell'associazione.

ARTICOLO 7 SOSTENITORI

Al raggiungimento dei fini dell'associazione potranno peraltro contribuire anche tutti coloro che, senza distinzioni di sesso o di condizione, pur non avendo presentato domanda di ammissione e, quindi, non avendo assunto e non rivestendo la qualifica di socio, intendano comunque sostenere l'associazione sotto il solo profilo economico, anche contribuendo con elargizioni liberali all'attività della stessa.

Questi ultimi, potranno avvalersi delle prestazioni fornite dalla associazione, frequentare la sede sociale, godere di eventuali sconti e agevolazioni riservate agli associati ma, non rivestendo la qualifica di "socio" vero e proprio, non potranno esercitare l'elettorato attivo o passivo, né partecipare alle assemblee od influire in alcun modo sulle delibere e sulle decisioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

A tutti coloro che sosterranno economicamente la associazione verrà rilasciata un'attestazione scritta recante l'importo versato e la indicazione "sostenitore".

ARTICOLO 8 QUOTE ASSOCIATIVE

Per il raggiungimento degli scopi associativi, il Consiglio Direttivo provvederà a stabilire, di anno in anno, l'importo delle quote da sottoscrivere per divenire socio, anche di diversa entità a seconda del tipo di socio, nonché l'importo minimo che dovrà essere versato da coloro che vorranno più semplicemente sostenere l'associazione, senza assumere la qualità di socio.

Il Consiglio Direttivo potrà provvedere di anno in anno a stabilire, a carico dei soli soci, anche quote da versarsi "una tantum".

ARTICOLO 9 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da tutti beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà della associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio;
- c) da eventuali erogazioni e contributi di terzi. Le entrate dell'associazione sono costituite:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) dalle eccedenze dei proventi sulle spese, derivanti da manifestazioni;
 - c) dai proventi netti comunque pervenuti all'associazione in seguito a servizi od attività svolte;
 - d) da ogni altra entrata che concorre all'incremento dell'attività sociale, sempre nell'ambito dei fini istituzionali e statutari.

Eventuali avanzi di gestione non saranno comunque mai oggetto di distribuzione diretta od indiretta tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, e dovranno essere reinvestiti per i fini istituzionali che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Analogamente non sarà possibile procedere, durante la vita della associazione, alla distribuzione tra i soci di fondi, riserve, capitale ovvero fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 10 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro i successivi quattro mesi il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio Consuntivo nonché il Bilancio Preventivo per il successivo esercizio.

ARTICOLO 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario-Tesoriere.

Tutte le cariche associative sono totalmente elettive, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma, e sono gratuite.

I componenti gli Organi Sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo il diritto al rimborso per le spese sostenute nell'esclusivo interesse delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 di Aprile.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio stesso oppure su richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 dei soci e contenente l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera NON raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno quindici giorni prima del giorno previsto (ridotti ad otto in caso di urgenza).

La convocazione deve riportare l'Ordine del Giorno nonché la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire in un giorno successivo.

La convocazione dovrà altresì contenere un prospetto di delega a terzi (esclusivamente soci) per coloro che non vogliono o non possano partecipare di persona.

Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio.

Eventuali ricorsi all'Assemblea da parte di soci radiati dovranno essere sempre posti quale primo punto all'ordine del giorno.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente Statuto, tutti con il medesimo diritto di voto purché in regola con il versamento delle quote.

Ogni socio ha diritto ad un voto ed uno soltanto ai sensi dell'art. 2352, 2° comma, C.C.). Fanno eccezione i soci minorenni per i quali il diritto di voto attivo e passivo è esercitato da chi ne esercita la potestà.

ARTICOLO 13 ASSEMBLEA

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti in proprio o per delega almeno la metà dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Nelle delibere di approvazione dei Bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discutere e approvare i Bilanci consuntivi e preventivi;
- approvare il programma generale annuale delle attività della associazione;
- determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo ed eleggerli;
- discutere e approvare le proposte di Regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- ratificare provvedimenti di decadenza od espulsione dei soci adottati dal C.D.;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ODG.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei soci presenti, tuttavia le deliberazioni aventi per oggetto le modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'associazione o disposizioni del patrimonio associativo dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari e almeno i due terzi dei soci fondatori, se ancora aderenti all'associazione. A questo proposito le eventuali frazioni decimali vanno arrotondate all'unità superiore.

ARTICOLO 14 ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da una persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente in caso di assenza del Segretario, nomina il Segretario dell'Assemblea, decide sulla validità delle deleghe e sul diritto di partecipazione ed intervento.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene conservato tra gli atti dell'associazione debitamente sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari assunte, dei bilanci e dei rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati verrà garantito ai soci un idoneo regime pubblicitario mediante modalità prescelte dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di nove. Essi sono eletti dall'Assemblea tra i soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venisse a mancare uno dei membri del Consiglio Direttivo, allo stesso subentrerà il primo dei non eletti alla votazione del Consiglio da parte della Assemblea. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, esso decadrà nella sua interezza e l'Assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

ARTICOLO 16 POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione, ad eccezione di quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea. In particolare provvede:

- a) alla nomina tra i suoi membri del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario-Tesoriere;
- b) alla redazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo nonché alla Relazione annuale sulla attività svolta da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) all'accettazione e conferma dei nuovi soci Ordinari, con le modalità di cui al precedente articolo 4 del presente Statuto;
- d) ai provvedimenti di radiazione dei soci da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- e) alla determinazione dell'importo minimo della quota annuale che dovrà essere versata da chi vorrà essere ammesso alla socio Ordinario nonché del contributo minimo annuale che dovrà essere versato dai Sostenitori non soci;
- f) alla promozione ed organizzazione delle manifestazioni sociali e del programma annuale delle attività;
- g) alla stipula di convenzioni e/o accordi con gli Enti Pubblici competenti nonché con soggetti privati che si rendano opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali;
- h) all'acquisto od alla vendita dei beni, all'accettazione dei donazioni, alla gestione del patrimonio sociale ed ogni altra operazione finanziaria di competenza dell'associazione;
- i) a stendere, ove lo ritenga necessario, il Regolamento interno e ad appornerle le modifiche che si rendessero opportune;
- l) a creare, ove lo ritenga necessario, sezioni territoriali dell'associazione, dipendenti direttamente dal Consiglio Direttivo;
- m) a fare quant'altro necessario per assicurare il buon funzionamento dell'associazione.

ARTICOLO 17 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o qualora lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, anche telefonico, deve essere fatto almeno tre giorni prima, riducibili ad uno in caso di urgenza.

Alle riunioni del Direttivo potranno partecipare, dietro invito anche solo telefonico, terze persone, siano esse soci oppure no, senza diritto di voto e con funzioni solamente consultive.

ARTICOLO 18 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Delle sue riunioni è redatto verbale a cura del Segretario. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con le maggioranze previste per l'Assemblea; in caso di parità prevale il voto di chi lo Presiede.

ARTICOLO 19 PRESIDENTE

La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente. Il Presidente coordina l'attività della associazione. La firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione presso le Banche o gli Uffici Postali spetta anche al Segretario-Tesoriere con firma disgiunta dal Presidente od anche ad altri membri del Consiglio Direttivo, purché delegati dal Presidente.

Il Presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 20
VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, esercitandone le funzioni.

ARTICOLO 21
TESORIERE

Il Tesoriere cura e controlla l'incasso delle quote sociali, provvede all'aggiornamento della contabilità e dei libri sociali nonché a redigere e proporre al Consiglio Direttivo i progetti di Bilancio Preventivo e Consuntivo.

ARTICOLO 22
SEGRETARIO

Il Segretario tiene l'elenco dei soci e ne cura l'aggiornamento, provvede al disbrigo della corrispondenza, redige i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

ARTICOLO 23
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea in seduta straordinaria, con la maggioranza prevista dall'art. 13 del presente Statuto. In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 24

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia (d.lgs. n. 117/2017) nonché alle norme del Codice Civile.

4 - AGO 2023 664
Registrazione n° 10578 d. n°
serie 111 tanti euro
(€)

